Il regolamento UE 715/2013 sull'End of Waste dei rottami di rame

A cura della Dott.ssa Fabia Franco e della Dott.ssa Lucilla Ostellari

---

Entra in vigore il 1° gennaio 2014 il regolamento UE che definisce la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di rame favorendo una seconda vita dei materiali

Introduzione

A fine luglio, nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea è stato pubblicato il terzo atto normativo del legislatore europeo (dopo ferro-acciaio e vetro) riguardante l'end of waste (EoW). Si tratta del regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante "*i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*" che troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il meccanismo dell'EoW è regolato nell´art. 6 della citata direttiva e le motivazioni relative alla sua introduzione sono sostanzialmente:

- Favorire le attività di recupero / riciclo;
- Incoraggiare la produzione di materiali riciclati di alta qualità;
- Aumentare, grazie a prodotti riciclati di alta qualità, la fiducia dei consumatori;
- Diminuire gli oneri superflui e facilitare il mercato interno per il commercio di prodotti riciclati di alta qualità.

Il rame

Il rame trova numerosissime applicazioni grazie alle sue proprietà fisiche e meccaniche:

- Elevata conduttività termica ed elettrica;
- Notevole resistenza alla corrosione;
- Duttilità, robustezza, resistenza al creep[1].

Gli impieghi sono i più svariati: dalla monetazione all'edilizia, alla produzioni di parti per caldaie e bollitori, dall'arredo bagno alla minuteria metallica e ai cavi elettrici.
In natura è possibile rinvenirlo in diverse forme e ha una spiccata tendenza a formare leghe:

- con lo zinco (in quantità dal 5% al 45%) per formare ottone,
- con l'alluminio o lo stagno per formare bronzo;
- con il nickel, con cui dà origine alla famiglia dei cupronickel.

Piccole quantità di manganese, alluminio e altri elementi possono essere aggiunti alle leghe per migliorare le lavorazioni meccaniche, la resistenza alla corrosione e altre proprietà.

---

[1] Il creep dei metalli è una deformazione plastica dipendente dal tempo detta anche scorrimento viscoso a caldo che avviene quando un materiale metallico è sottoposto ad una sollecitazione costante a temperatura elevata.

© Copyright riservato LAV e www.dirittoambiente.com - Articolo pubblicato su concessione sito ufficiale LAV - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il rame pertanto offre il miglior compromesso tra caratteristiche tecnologiche e risparmio economico, oltre ad essere al 100% riciclabile: infatti può essere riciclato infinite volte senza che le sue caratteristiche meccaniche si degradino.

Il rame deriva da

(a) una produzione primaria: i minerali di rame sono ricavati da miniere sia a cielo aperto sia in galleria;

(b) una produzione secondaria da scarti di lavorazione primaria o dal riutilizzo di rottami di rame e di leghe di rame.

Il principale produttore mondiale di rame minerario è il Cile, seguito dal Perù e dagli Stati Uniti.

L'utilizzo di rame raffinato, cioè prodotto dalla raffinazione generalmente elettrolitica di rame minerario ma anche rottami, è in costante crescita, soprattutto in Asia dove nel corso degli ultimi 30 anni l'impiego è quintuplicato; a tale richiesta si contrappone una scarsità mondiale di rottami di rame che implica anche meccanismi di tipo speculativo legati all'andamento del valore del metallo in borsa. Infatti quando il prezzo del rame scende, il rottame tende a scarseggiare sia per un'attesa di tempi migliori da parte dei commercianti sia per una riduzione degli incentivi al suo recupero, politica attuata in determinate Nazioni (come negli USA).

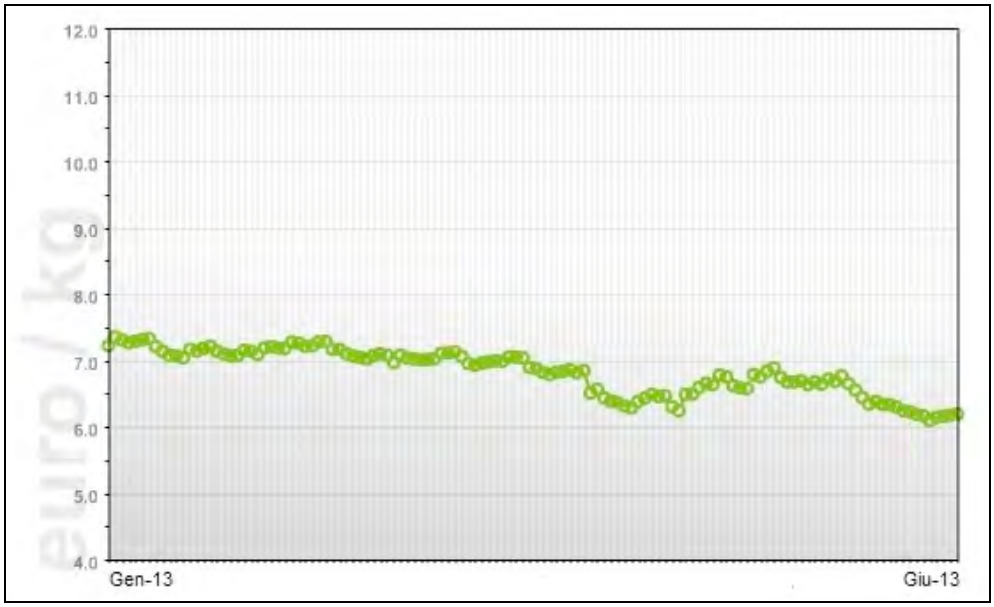

Quotazioni del rame alla borsa di Milano, primo semestre 2013
(cash minimo 6.092€/kg del 24.06.2013, massimo 7.355 €/kg del 03.01.2013)
[Fonte: http://www.isoclima.com]

© Copyright riservato LAV e www.dirittoambiente.com - Articolo pubblicato su concessione sito ufficiale LAV - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il regolamento

Il regolamento UE n. 715/2013 ricalca nei contenuti e nella struttura il regolamento UE n. 333/2011 per i rottami di ferro – acciaio.

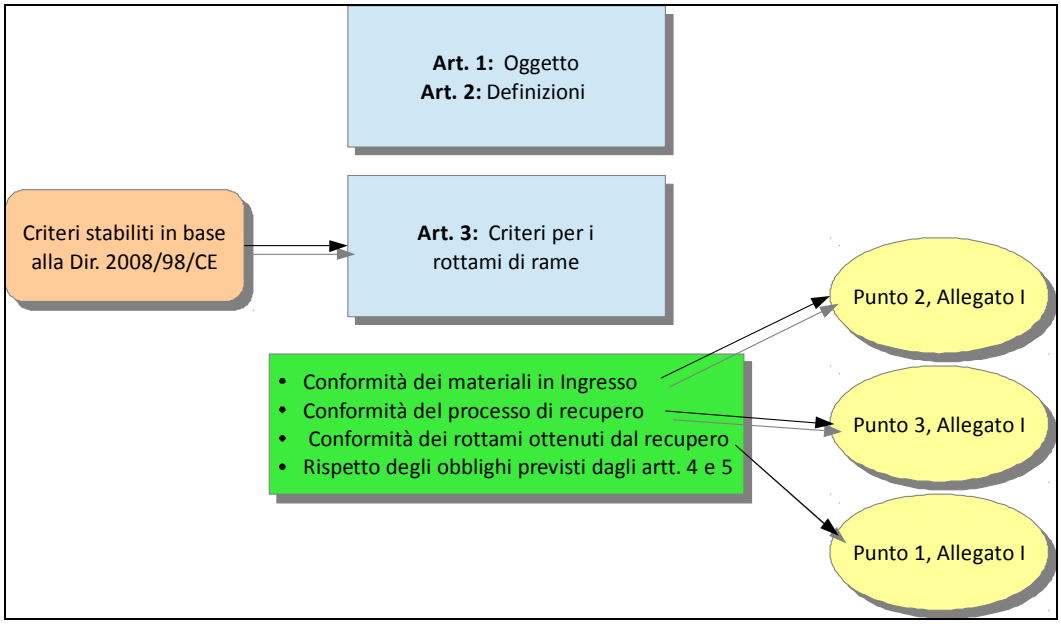

La struttura del regolamento UE n.715/2013

Oggetto del regolamento sono (art.1): "*i criteri atti a determinare in quali casi i rottami di rame cessano di essere rifiuti*"; la prima definizione (art.2) definisce quindi i rottami di rame come: "*i rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame*".
I criteri per stabilire quando un rottame di rame cessa di essere tale sono contenuti negli allegato I il quale detta puntualmente i requisiti dei materiali in ingresso, le caratteristiche dei processi di trattamento e i requisiti del prodotto recuperato (art 3).
Inoltre (art 4), al momento della cessione dal produttore al detentore successivo, la partita di materiale recuperato deve essere accompagnata da un Dichiarazione di Conformità la cui struttura e i cui contenuti sono riportati nell'Allegato II del regolamento. La Dichiarazione di Conformità (sono ammessi sia il formato cartaceo che quello elettronico) deve essere conservata in copia dal produttore per un anno dall'emissione, in modo da poterla rendere disponibile all'autorità di controllo che eventualmente ne faccia richiesta.

© Copyright riservato LAV e www.dirittoambiente.com - Articolo pubblicato su concessione sito ufficiale LAV - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Anche in questo caso, come nei due precedenti regolamenti di EoW, il produttore deve sviluppare e implementare un sistema di gestione da sottoporre ad attestazione da parte di un Organismo di Certificazione accreditato, che preveda procedure documentate su:

(a) il monitoraggio della qualità dei rottami di rame ottenuti dall'operazione di recupero;
(b) l'efficacia del monitoraggio delle radiazioni;
(c) il controllo in accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero;
(d) il monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento;
(e) le osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di rame;
(f) la gestione delle registrazioni relative ai controlli effettuati;
(g) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione implementato;
(h) la formazione del personale.

Il sistema di gestione prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio riportato in Allegato I.

Un analogo sistema di gestione è richiesto per il recupero del ferro e acciaio nel già citato Regolamento UE n. 333/2011. Sarà dunque possibile e auspicabile soddisfare le richieste dei due regolamenti in un unico sistema di gestione che integri le parti specifiche inerenti i requisiti e i controlli sui prodotti.

Conclusioni

Tra le ripercussioni attese dall'applicazione del regolamento vi è la riduzione dell'impatto ambientale dovuta alla minor richiesta energetica che varia tra 35% e l'85% di quella necessaria per la produzione primaria. Un'ulteriore beneficio sull'ambiente, anche se difficilmente stimabile, è atteso a seguito dell'incremento nell'UE del mercato di rottami di rame di buona qualità cioè con requisiti prossimi alle richieste dell'all. I. Infatti tanto maggiore è la componente in materiali estranei come altri metalli, gomma, plastica, oli e sostanze chimiche, maggiori saranno inevitabilmente le emissioni di anidride carbonica, composti organici volatili, diossine, scorie, ceneri etc. Rottami di buona qualità dunque possono essere considerati quelli con percentuale massima di sostanze estranee al 2% come previsto dal regolamento, valore che era stato contestato da alcuni Stati Membri ma che la Commissione ha confermato ritenendo tale valore una garanzia di sicurezza per l'ambiente, in linea con i requisiti fissati dalla direttiva 2008/98/CE.

Tra gli effetti in ambito economico ci si attende la riduzione dei costi di trasporto internazionale legati a pratiche amministrative (permessi e licenze) e a garanzie finanziarie richieste, con la conseguente promozione del recupero di rottami.

Fabia Franco e Lucilla Ostellari

Pubblicato il 15 ottobre 2013

© Copyright riservato LAV e www.dirittoambiente.com - Articolo pubblicato su concessione sito ufficiale LAV - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)